

# REGOLAMENTO sulla MOBILITÀ STUDENTESCA INTERNAZIONALE INDIVIDUALE



## Periodo di Studio all'estero annuale o breve

un periodo di studi, non superiore ad un anno scolastico, che ogni singolo studente decide di trascorrere in una istituzione scolastica di pari grado in un Paese straniero. Favorire la mobilità studentesca e' una delle indicazioni contenute nella C.M. 181/'97, fortemente ribadita nelle *Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale* pubblicate dal MIUR il 10 aprile 2013.

## Regolamento di Mobilita' presso il Liceo S.Weil

Il nostro istituto Liceo "S. Weil" favorisce la mobilita' studentesca, in quanto strumento per l'educazione alla cittadinanza interculturale, in ambito sia europeo che internazionale.


## Soggetti coinvolti

1. Il Dirigente Scolastico
2. Il Consiglio di Classe
3. Il referente per la Mobilita'
4. Il Coordinatore di Classe e/o il docente di L2 della classe (Tutor)
5. La famiglia/il tutore legale
6. Lo studente che ha ottenuto l'ammissione al quarto anno del proprio corso di studio.

## Piano di Apprendimento e Personalizzazione

deve essere basato sulla centralita' dell'alunno e quindi tenere presente lo sviluppo di conoscenze disciplinari (in Italia e all'estero), ma anche e soprattutto lo sviluppo di nuove competenze, capacita' trasversali e nuovi atteggiamenti.

**MODULISTICA DA ALLEGARE**



## **INDICAZIONI PRELIMINARI**

Con il termine Mobilità Studentesca Individuale si intende un periodo di studi, non superiore ad un anno scolastico, che ogni singolo studente decide di trascorrere in una istituzione scolastica di pari grado in un Paese straniero. Favorire la mobilità studentesca è una delle indicazioni contenute nella C.M. 181/97, fortemente ribadita nelle *Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale* pubblicate dal MIUR il 10 aprile 2013.

Il nostro istituto Liceo “ S. Weil” intende dunque favorire la mobilità studentesca, in quanto strumento per l’educazione alla cittadinanza interculturale, in ambito sia europeo che internazionale.

I programmi di mobilità individuale, parte integrante del PTOF di Istituto, possono essere organizzati in forma autonoma dalle famiglie,

1. tramite bandi di concorso di enti pubblici e privati;

2. organismi specializzati;

3. organizzazione personale (contatti e conoscenze personali); in questi casi è di competenza delle famiglie la scelta dell’ente o dell’agenzia di supporto, così come la scelta del paese straniero.

Se la permanenza all’estero si conclude entro la fine del primo quadrimestre, non sono previste forme di accertamento per il reinserimento nella classe; in questo caso i docenti concordano con la studentessa/lo studente percorsi di eventuale recupero in itinere delle conoscenze, abilità e competenze ritenute indispensabili per il proseguimento dell’anno scolastico. Se il rientro avverrà dopo il mese di febbraio (quindi oltre il 1° quadrimestre), il protocollo da seguire sarà lo stesso che per l’intero anno scolastico.

Si tratta pertanto di un’esperienza che favorisce enormemente lo sviluppo di competenze, ed in quest’ottica il percorso all’estero va valutato e valorizzato, aiutando lo studente a riconoscere il valore delle acquisizioni, anche non disciplinari, per integrarle come competenze utili per la vita..

## **Periodo di Studio all’estero annuale o breve**

1. Il Contratto formativo ( patto di corresponsabilita' ) stipulato tra il nostro Istituto, la scuola estera ospite e lo studente, e' il documento ufficiale che regola la mobilita' individuale, per la cui validita' è indispensabile.

2. Tale documento deve contenere il nome del coordinatore e/o del Tutor dell'Istituto di provenienza e del tutor della scuola ospite; gli obiettivi generali della mobilita', gli obiettivi didattici e formativi specifici che costituiscono il Piano di apprendimento;
3. il periodo del soggiorno; le materie obbligatorie e quelle opzionali del curriculum della scuola ospite;
4. le eventuali attivita' speciali predisposte;
5. le modalita' di valutazione, le modalita' di comunicazione tra scuola-studente-famiglia/tutore legale.
6. Il documento viene sottoscritto dal Dirigente, dallo studente e dalla sua famiglia/tutore legale.

Limitatamente alle materie di studio all'estero, possono essere introdotte modifiche in itinere solo a condizione che tutti i soggetti coinvolti le approvino e che ne venga data tempestiva' comunicazione all'Istituto.

Il documento risulta percio' un contratto formativo individuale definito in base al curriculum di studi.

### Soggetti coinvolti

1. Il Dirigente Scolastico
2. Il Consiglio di Classe
3. Il referente per la Mobilita'
4. Il Coordinatore di Classe e/o il docente di L2 della classe (Tutor)
5. La famiglia/il tutore legale
6. Lo studente che ha ottenuto l'ammissione al quarto anno del proprio corso di studio.

### Piano di Apprendimento e Personalizzazione

1. Il piano di apprendimento progettato dal Consiglio di classe – in linea con quanto previsto dall'autonomia scolastica e dalle Indicazioni Nazionali dei Licei, dalle Linee Guida degli Istituti Tecnici e Professionali e dagli Accordi sulla Istruzione e Formazione Professionale siglati in sede di Conferenza Stato - Regioni – deve essere basato sulla centralita' dell'alunno e quindi tenere presente lo sviluppo di conoscenze disciplinari (in Italia e all'estero), ma anche e soprattutto lo sviluppo di nuove competenze, capacita' trasversali e nuovi atteggiamenti.

2. In relazione agli studenti partecipanti a programmi di mobilita', soprattutto di lunga durata, risultano utili:

a) la proposta, per quanto riguarda il piano di studio italiano, di un percorso essenziale di studio focalizzato sui contenuti fondamentali utili per la frequenza dell'anno successivo. Cio' risulta particolarmente importante per le discipline che non sono comprese nel piano di studi dell'Istituto straniero;

b) l'indicazione da parte dell'Istituto italiano di contatti periodici **con lo studente per verificare e supportare il lavoro che sta svolgendo.**

3. Il percorso di studio autonomo concordato deve essere finalizzato a un piu' facile reinserimento nell'Istituto italiano, consentendo tuttavia allo studente di vivere l'esperienza di "full immersion" nella realta' dell'istituto straniero.

4. E' importante che venga definito un monitoraggio a distanza e vengano fissate scadenze per l'aggiornamento delle informazioni, per dare il senso della serietà di un impegno reciproco e per contribuire alla crescita dello studente attraverso l'assunzione della responsabilita' individuale.

## **Procedura e funzioni dei soggetti coinvolti**

1. Il referente della mobilita' e i docenti di lingue nei primi mesi dell'anno scolastico informano i genitori e gli studenti delle classi terze sulla possibilita' di frequentare, nel successivo anno scolastico, una scuola straniera per un periodo variabile, da tre mesi a un anno, la cui validita', secondo la normativa vigente, viene riconosciuta dal Consiglio di classe nel rispetto della seguente procedura.

2. **Famiglia** - I genitori/il tutore legale degli studenti che intendono usufruire della Mobilita' nel penultimo anno devono inviare di norma, entro il 30 di Aprile del terzo anno di corso, formale richiesta di mobilita' al Dirigente Scolastico, al referente della mobilita' e al Consiglio di Classe, indicando l'arco temporale e l'ambito linguistico scelto.

3. E' cura della famiglia comunicare al Coordinatore di classe e agli uffici di Segreteria, per gli aspetti amministrativi, l'avvenuta partenza e la corrispondenza delle materie di studio indicate nel Contratto Formativo con i programmi effettivamente svolti nella scuola ospite.

4. **Studente** – Lo studente deve manifestare al consiglio di Classe, ai fini del parere dell'organo collegiale, :

a) la competenza linguistica ritenuta adeguata dal Consiglio di classe (inglese e/o francese e/o spagnolo e/o tedesco);

b) il raggiungimento di norma di valutazioni almeno mediamente sufficienti in tutte le discipline;

c) padronanza negli apprendimenti per l'ammissione al quarto anno senza sospensioni del giudizio. In caso contrario, e' necessario che lo studente sostenga positivamente le prove di verifica di sospensione prima dell'inizio della mobilita';

d) la presa visione dei programmi scolastici della scuola ospite durante il periodo del proprio soggiorno all'estero (se gia' in possesso);

e) la presa visione dei programmi scolastici del quarto anno della propria sezione;

f) la presa visione dei relativi programmi definiti in base agli obiettivi minimi delle materie non comprese tra quelle che verranno studiate durante il soggiorno;

g) l'impegno a scegliere, tra quelli offerti dalla scuola ospite, dei corsi piu' coerenti con detti programmi;

h) l'impegno a recuperare, durante il soggiorno all'estero o, nel caso di mobilita' annuale, durante le vacanze estive, i programmi delle discipline non comprese nel curriculum della scuola ospite;

i) l'impegno a mantenere contatti via mail con il Coordinatore e la classe virtuale attraverso la quale potrà tenersi aggiornato sui programmi e fare esercitazioni nelle materie di indirizzo e tutte le altre non comprese tra quelle scelte e oggetto del contratto formativo.

l) Lo studente si iscrive regolarmente alla classe successiva (quarta liceo); accanto al suo nome comparirà negli elenchi e in tutti gli atti ufficiali la dicitura “ *in mobilita' individuale all'estero ai sensi della CM 181/97, comma 1*”.

m) Se lo studente non è promosso alla classe quarta, non può frequentare l'anno successivo all'estero.

**5. Consiglio di Classe** - Il Consiglio di Classe, esaminata la domanda, valutati gli aspetti definiti, esprime il proprio parere. (**allegato 2**)

6. L'eventuale parere negativo, pur non vincolante, deve essere motivato. Il Coordinatore di classe informerà lo studente e la sua famiglia del parere espresso dal Consiglio di Classe.

### **Mobilità individuale annuale**

1. Per mobilita' individuale annuale si intende quel soggiorno all'estero per un periodo di un anno (normalmente da luglio-agosto fino a maggio-luglio dell'anno successivo) con rientro al termine dell'anno scolastico.

2. Al termine del soggiorno, il Consiglio di Classe “può sottoporre, se ritenuto necessario, lo studente ad accertamento, che si sostanzia in prove integrative al fine di pervenire ad una valutazione globale, che tiene conto anche della valutazione espressa dall'istituto estero sulle materie comuni ai due ordinamenti. Tale valutazione permette di definire il credito scolastico dell'alunno nell'ambito delle relative bande di oscillazione previste dalla vigente normativa”. (cfr. Nota della-Direzione Generale Ordinamenti Scolastici prot. 2787 del 20 aprile 2011, Titolo V).

3. Tali prove scritte e/o orali riguardano le discipline del curriculum non presenti nel piano di studio individuale svolto durante la mobilita', come da normativa vigente e quelle discipline la cui valutazione della scuola ospitante risulti negativa.

4. “E in ogni caso escluso che la scuola possa sottoporre l'alunno ad esami di idoneità che sono previsti dall'ordinamento per altre casistiche.”

5. Per le restanti materie, il Consiglio di Classe valuterà l'opportunità di accertare la preparazione dello studente in quelle parti del programma propedeutiche alla frequenza dell'anno successivo.

### **Studente**

1. Entro la fine del periodo di mobilita', lo studente deve:

a) **comunicare** al Coordinatore di classe la data del suo rientro in Italia e consegnare la documentazione ufficiale rilasciata dalla scuola estera;

b) **concordare** con il Coordinatore di classe una possibile data per il colloquio orale durante il quale esporrà le sue osservazioni in merito al percorso scolastico e formativo svolto.(v.punto c)

c) **presentare** una breve relazione scritta o orale nella lingua della scuola ospitante sulla propria esperienza di studio, con riferimento all'organizzazione della scuola, alla motivazione

della scelta dei corsi di studio, al tipo di lezioni e alle modalità di verifica, alle esperienze extra-scolastiche, con elementi di confronto per analogia o contrasto tra i sistemi educativi

## **Consiglio di Classe**

Il Consiglio di Classe:

d) **conferma** le materie da integrare e le date delle prove integrative, che possono svolgersi entro tempi ragionevoli per la frequenza proficua del 5° anno, di norma da giugno/luglio ai primi di ottobre.(comunque entro l'anno solare)\*

e) **indica** le modalità di svolgimento delle prove integrative e definisce, per coloro che hanno svolto un periodo di mobilità annuale, in base alle valutazioni riportate, la banda di oscillazione per il credito secondo la normativa vigente, assegnando il punteggio che, sommato agli eventuali crediti formativi, va a costituire il credito scolastico del quarto anno;

f) **verbalizza** il rientro e l'eventuale ammissione alla classe Va attribuendo il credito scolastico nel c.d.c di settembre prima dell'inizio dell'anno scolastico.

g) **attribuisce il credito scolastico nello scrutinio del 1° quadrimestre dopo l'accertamento delle competenze in tutte le discipline se lo studente non è riuscito ad espletare il tutto entro settembre. ( Allegato 3)**

\* se ci sono i presupposti ( secondo il numero di materie da integrare) lo studente terminerà tutte le prove integrative e di allineamento entro l'inizio dell'anno scolastico.

**Ai fini della valutazione il CdC terrà conto anche di quanto verrà dichiarato della scuola ospitante all'estero.**

Ai fini della valutazione, il Consiglio di Classe acquisirà il certificato di frequenza rilasciato dalla scuola estera entro il rientro dello studente e in casi eccezionali solo le valutazioni formali ed informali rilasciate dalla scuola estera nel corso dell'anno/le relazioni periodiche dall'alunno, sull'andamento dell'esperienza di studio all'estero e sul suo rendimento scolastico un attestato di frequenza e valutazione finale, in lingua inglese (la traduzione è a cura della famiglia se la lingua del paese della scuola ospitante è diversa dalle lingue del curriculum del nostro istituto rilasciato dalla scuola estera.

## **Mobilità individuale breve**

1. Per mobilità breve si intende soggiorno all'estero per un periodo limitato a pochi mesi con rientro nel corso dell'anno scolastico.

2. Si applicano, quando compatibili, le procedure descritte per la mobilità individuale annuale con riferimento all'articolo 13, comma 1, del D.L.vo 17 ottobre 2005, n. 226, il quale prevede che, “sulla base degli esiti della valutazione periodica, gli istituti predispongano gli interventi educativi e didattici ritenuti necessari all'eventuale recupero e allo sviluppo degli apprendimenti”.

3. I Consigli di classe possono definire i voti per le materie comuni sulla base di quanto certificato dalla scuola straniera, mentre per le materie non presenti nel curriculum si procederà ad assegnare il voto sulla base della verifica di apprendimento dei contenuti essenziali.
4. Al termine dell'attività didattica annuale, gli studenti verranno regolarmente ammessi alla valutazione finale.
5. La procedura rimane pertanto invariata per quanto riguarda la fase precedente la partenza e la permanenza all'estero.
6. Al rientro lo studente è inserito nella classe di appartenenza ed il Consiglio programma le attività di recupero che mettano lo studente in condizione di affrontare nella maniera più serena possibile la seconda parte dell'anno scolastico.
7. Nello scrutinio finale lo studente è valutato in base ai risultati del secondo periodo didattico.
8. Se l'esperienza si svolge nel secondo periodo didattico, si fa riferimento alla procedura degli studenti che rientrano dopo l'esperienza di un anno.

## **Mobilità e ASL**

Nell'ambito dell'attività di Alternanza Scuola Lavoro, si comunica che con nota MIUR (AOODGOSV.Registro Ufficiale.Uooo3355.28.03.2017) sono stati forniti chiarimenti interpretativi in tema di alternanza scuola lavoro per gli alunni interessati da esperienze di studio o formazione all'estero. Sul punto il Miur, nell'evidenziare come dette esperienze sviluppano negli studenti competenze di tipo trasversale, individuali e relazionali fortemente richieste oggi dal mercato del lavoro, attribuisce al Consiglio di classe il compito di valutare, sulla scorta della documentazione rilasciata dall'istituto straniero ospitante, le competenze acquisite rispetto a quelle attese.

## **Mobilità individuale in entrata**

**(allegato 4)**

1. Il nostro Istituto favorisce la mobilità degli studenti stranieri quale opportunità
  - a. per un confronto con il sistema d'istruzione del Paese di provenienza,
  - b. per favorire la conoscenza e le relazioni tra i giovani,
  - c. per il consolidamento del dialogo interculturale.
2. L'inserimento dello studente straniero può offrire all'Istituto l'occasione di stabilire relazioni con la scuola di provenienza e può essere fonte di futuri progetti comuni nonché occasione di consolidamento dei rapporti di collaborazione tra istituti.
3. La richiesta di soggiorno di uno studente inoltrata da una scuola non italiana viene presentata al Dirigente Scolastico, il quale, verificata la documentazione allegata, sentiti i

pareri del referente per la mobilità' e dei coordinatori delle classi interessate, decide in merito all'accettazione dell'istanza. L'accoglienza di singoli alunni provenienti dall'estero da parte degli istituti secondari di secondo grado per un periodo non superiore ad un anno scolastico e non finalizzato al conseguimento di un titolo di studio, non è soggetta alle norme di cui all'art. 192 comma 3 del D. L.vo 16 aprile 1994 n. 297.

4. Il Dirigente Scolastico nomina un docente tutor responsabile per l'inserimento dello studente.

## **Il docente Tutor nella Mobilità individuale in entrata**

- a) facilita l'inserimento dello studente in mobilità nei suoi rapporti con la dirigenza, i docenti e i compagni;
- b) formula con il supporto del C.d.c., sulla base delle competenze e aspettative, un orario che contempli anche gli interventi individuali eventualmente predisposti per l'apprendimento dell'italiano;
- c) mantiene i contatti con la scuola di provenienza;
- d) qualora se ne ravvisi la necessità cura i contatti con la famiglia ospitante.

## **I docenti delle materie comprese nel piano della Mobilità individuale in entrata**

1. I docenti delle materie comprese nel piano di studio, insieme al docente Tutor:

- a) definiscono l'orario personalizzato;
- b) verificano la partecipazione dello studente alle lezioni e ne tengono nota su un apposito registro;
- c) rilasciano, al momento del rientro nella scuola di provenienza, un attestato di frequenza e una valutazione delle conoscenze acquisite e possedute dall'alunno straniero (se richieste dall'istituto straniero).

Treviglio, 01/09/2017

il referente per la mobilità'  
Prof.ssa Marta Romano

## **Sintesi Normativa di Riferimento**

**1. Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297** (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione). L'Art. 192, comma 3 offre il riferimento normativo in base al quale i consigli di classe possono deliberare l'iscrizione di studenti provenienti dall'estero:

"Subordinatamente al requisito dell'età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi negli istituti e scuole statali del territorio nazionale a partire dai dieci anni, il consiglio di classe può consentire l'iscrizione di giovani provenienti dall'estero, i quali provino, anche mediante l'eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspirano."

**2. Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226** (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo del sistema di istruzione e formazione). **Articolo 1, comma 8:** "La frequenza, con esito positivo, di qualsiasi percorso o frazione di percorso formativo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui al comma 7. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione riconoscono inoltre, con specifiche certificazioni di competenza, le esercitazioni pratiche, le esperienze formative, i tirocini di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e gli stage realizzati in Italia e all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi. Ai fini di quanto previsto nel presente comma sono validi anche i crediti formativi acquisiti e le esperienze maturate sul lavoro, nell'ambito del contratto di apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." **Articolo 13, comma 1:** "La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti e la certificazione delle competenze, abilità e capacità da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati. Sulla base degli esiti della valutazione periodica, gli istituti predispongano gli interventi educativi e didattici ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti".

**3. Nota della Direzione Generale Ordinamenti Scolastici prot. 2787 del 20 aprile 2011 – Ufficio Sesto. Oggetto: Titoli di studio conseguiti all'estero.**



Soggiorni di studio all'estero

“... le esperienze di studio compiute all'estero dagli alunni, **per periodi non superiori ad un anno scolastico e che si devono concludere prima dell'inizio del nuovo anno scolastico**, sono valide

per la riammissione nella scuola di provenienza e sono valutate ai fini degli scrutini, sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dai programmi di insegnamento italiani.

A tale scopo, per un preliminare giudizio sul programma di studio, il Consiglio di classe competente acquisisce, direttamente dalla scuola straniera che l'alunno interessato intende frequentare, informazioni relative ai piani e programmi di studio che l'alunno medesimo intende svolgere ed al sistema di valutazione seguito presso la scuola straniera.

Al termine degli studi all'estero, il Consiglio di classe competente, visto l'esito degli studi compiuti presso la scuola straniera ed il risultato dell'eventuale prova integrativa, delibera circa la riammissione

dell'alunno, compreso, limitatamente agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, l'inserimento in una delle bande di oscillazione del credito scolastico previste dalla vigente normativa.

Considerato il significativo valore educativo delle esperienze di studio compiute all'estero e l'arricchimento culturale della personalità dello studente che ne deriva, si invitano, pertanto, le istituzioni scolastiche a facilitare per quanto possibile, nel rispetto della normativa del settore, tale tipologia educativa.”

**4. Decreto Legislativo n.13 del 16 gennaio 2013** recante “definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli **apprendimenti non formali e informali** e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sensi dell'articolo 4, commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92.”

Con questo decreto si delinea un sistema nazionale di certificazione delle competenze, comunque acquisite, al fine di valorizzare ogni competenza posseduta dalla persona, in una logica di

apprendimento permanente, secondo standard minimi nazionali che assicurino la validità di ciò che si certifica e di conseguenza la spendibilità.

**5. Raccomandazione (CE) n. 2006/961** del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa alla mobilità transnazionale nella Comunità a fini di istruzione e formazione professionale: **Carta europea di qualità per la mobilità** [Gazzetta ufficiale L 394 del 30.12.2006].

Tratta in particolare gli aspetti qualitativi della mobilità e costituisce un documento di riferimento per i soggiorni all'estero al fine di garantire ai partecipanti, giovani o adulti, un'esperienza positiva.

Il docente Referente

Prof.ssa Marta Romano